



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 03 - 03 LUGLIO 2025

Riunione del 25 Giugno 2025

83.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- S.S. **VIRTUS AVERSA SRL** in persona del Presidente p.t.
- Sig. **DI MEO Sergio** n.q. di Presidente p.t. della S.S. VIRTUS AVERSA SRL

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento n. 97/24-25 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

*- Il Sodalizio **Virtus Aversa SRL**, in persona del Presidente p.t., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico FIPAV; 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 10, 10 bis, 10 ter e 16, co. 3 Statuto FIPAV; 2, 18, 19, 24, 25 R.A.T. FIPAV; 1, 74, 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, Linee Guida Riforma tesseramento atleti approvato con delibera num. 253 del 19 dicembre 2023 per non aver provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente, dopo aver tesserato l'atleta M. M. per la stagione sportiva 2024/2025, al versamento della somma di €. 18.000,00 dovuta in favore del sodalizio ASD Gymland a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso del tesseramento esercitato dall'atleta M. M. dal vincolo tesserativo dalla ASD Gymland nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.*

*- **Di Meo Sergio**, n.q. di Presidente del Sodalizio Virtus Aversa SRL, per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico FIPAV; 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 10, 10 bis, 10 ter e 16, co. 3 Statuto FIPAV; 2, 18, 19, 24, 25 R.A.T. FIPAV; 1, 74, 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, Linee Guida Riforma tesseramento atleti approvato con delibera num. 253 del 19 dicembre 2023 per non aver il sodalizio Virtus Aversa SRL, del quale è legale rappresentante, provveduto nei modi e nei*



termini stabiliti dalla normativa federale vigente, dopo aver tesserato l'atleta M. M. per la stagione sportiva 2024/2025, al versamento della somma di € 18.000,00 dovuta in favore del sodalizio ASD Gymland a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso del tesseramento esercitato dall'atleta M. M. dal vincolo tesserativo dalla ASD Gymland nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

OSSERVA

La fattispecie in esame trae origine dall'esposto del 17 Marzo 2025 a mezzo del quale la ASD Gymland comunicava che a seguito dello svincolo dell'atleta M. M. e del tesseramento del medesimo, per la stagione 2024/25, con il sodalizio Virtus Aversa SRL, quest'ultimo era venuto meno all'obbligo, impostogli della recente normativa in materia di svincolo, di corrispondere al sodalizio esponente la somma di € 18.000,00 dovuta quale premio di compensazione da versare in due tranches: il 50% dell'importo entro 5 mesi dal tesseramento ed il restante 50% entro 18 mesi dal tesseramento. Con nota del 26 marzo 2025 l'Ufficio Tesseramento FIPAV confermava l'avvenuto recesso del suddetto atleta nei modi e nei termini stabiliti dalla recente normativa in materia di vincolo, con il conseguente obbligo della società Volley Aversa Srl di corrispondere alla società A.S.D. Gymland il premio di compensazione con le modalità e gli importi sopra determinati.

Avviate le indagini preliminari dalla Procura Federale Fipav con l'acquisizione della documentazione e ritenuta sufficientemente provata, sotto il profilo disciplinare, la condotta denunciata, in data 27.03.2025 veniva trasmessa la comunicazione delle conclusioni delle indagini agli odierni incolpati. All'esito della predetta comunicazione perveniva, in data 03 Aprile 2025, una nota difensiva a firma dell'Avv. Attilio Mignone nell'interesse di entrambi gli incolpati con la quale si giustificava il mancato pagamento nel termine di 5 mesi dalla comunicazione di svincolo della somma di € 9.000,00 – pari al 50% del premio di compensazione dovuto – con una personale lettura dell'art. 61 RAT in forza della quale detta norma, pur prevedendo l'obbligo di corresponsione in due tranches, non sancirebbe necessariamente l'equivalenza delle due rate, lasciando di fatto all'obbligato la facoltà di quantificare autonomamente l'importo da versare in acconto. Nella stessa memoria, gli incolpati si dichiaravano disponibili ed integrare l'acconto di € 3.000,00 già corrisposto, versando il residuo dovuto pari ad € 6.000,00 senza però *“l'applicazione di alcun provvedimento disciplinare nei confronti del Sodalizio e del suo Presidente Dott. Di Meo”*.



La Procura Federale, ritenendo comunque esaurita la fase istruttoria, priva di pregio l'eccezione difensiva opposta dagli incolpati e comunque comprovata la loro piena responsabilità disciplinare, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Il Tribunale Federale deliberava quindi di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 25 Giugno 2025 in videoconferenza dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale, Avv. Giuseppe Militeri, risultava collegato il sig. Sergio Di Meo assistito dal legale Avv. Attilio Mignone.

Il rappresentante della Procura, prima di procedere alla discussione, informava il Tribunale di aver ricevuto ed accettato una proposta di applicazione concordata della sanzione ex art. 53 R.G. consistente nella sospensione da ogni attività federale per la durata di un mese a carico del Presidente Di Meo e nella multa di € 1.000,00 a carico del sodalizio.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Federale ritiene che la responsabilità disciplinare degli incolpati risulti pacifica e dunque meritevole di sanzione. Quanto all'entità delle sanzioni concordate, preso atto della richiesta di patteggiamento e dell'accordo intervenuto con la Procura Federale, esaminati gli atti e la documentazione acquisita, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni indicate, ritiene di dover dichiarare l'efficacia dell'accordo medesimo con l'applicazione delle sanzioni concordate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, infligge al tesserato Sig. Sergio Di Meo n.q. di Presidente p.t. della Virtus Aversa SRL la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 1 (uno); infligge al Sodalizio Virtus Aversa SRL, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di Euro 1.000,00 (mille);

Roma, 27 Giugno 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 03 Luglio 2025